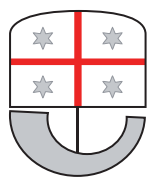


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss. mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 08 Febbraio 2017 N. 1

Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifica della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa in materia di paesaggio). pag. 2

LEGGE REGIONALE 08 Febbraio 2017 N. 2

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità). pag. 5

LEGGE REGIONALE 08 Febbraio 2017 N. 3

Modifica alla legge regionale 5 marzo 2012, n.7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità). pag. 7

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 recante "Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018. pag. 9

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2017 N. 1

Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 39 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il 30 aprile 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 47 bis della l.r. 36/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il 30 aprile 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

Articolo 3

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessantotto mesi".

Articolo 4

(Norma transitoria)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 (Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, per i comuni ai quali è stata erogata la prima rata del contributo per la formazione dello strumento urbanistico generale e che non hanno provveduto alla relativa adozione e trasmissione alla Regione entro i termini ivi indicati, tale contributo non è da intendersi decaduto a condizione che il procedimento di adozione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di cui all'articolo 38 o del PUC semplificato di cui all'articolo 38 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni risulti avviato alla data del 31 dicembre 2017, secondo le procedure ivi previste.
2. E' richiesta la restituzione del 30 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile 2018.
3. E' richiesta la restituzione del restante 70 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 08 FEBBRAIO 2017 N. 1

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La I Commissione consiliare, nella seduta del 16 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Regolamento interno, ha concordato lo stralcio dal disegno di legge n. 120 del 22 novembre 2016 degli articoli 7 e 49;*
- b) *il disegno di legge, contenente gli articoli stralciati, è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 gennaio 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 134;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 10 gennaio 2017;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamento, nella seduta del 23 gennaio 2017;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2017;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 02 marzo 2017.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

Il provvedimento sottoposto all'attenzione dell'Assemblea contiene disposizioni oggetto di stralcio dal disegno di legge Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017 e concernenti disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.

Tali norme prevedono, in particolare, una modifica alla legge urbanistica regionale (l.r. 36/1997), una modifica al Testo unico sul paesaggio (l.r. 13/2014) e alcune disposizioni transitorie connesse.

La prima dispone lo spostamento dal 30 aprile 2017 al 31 dicembre 2020 per l'adozione del PUC e la conseguente applicazione dei divieti e delle limitazioni stabiliti in caso di inadempienza dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/2014 e la seconda interviene su quest'ultimo articolo di legge in funzione di coordinamento con il nuovo termine.

Con le suddette disposizioni transitorie si introduce una deroga all'articolo 5 della l.r. 31/1990 (Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici), che disciplina i casi di decadenza dai contributi per la formazione degli strumenti urbanistici generali se il procedimento di adozione ed approvazione del PUC risulti avviato alla data del 31 dicembre 2017, secondo le procedure previste.

Inoltre si prevede la restituzione del 30% del contributo erogato per i Comuni che non abbiano adottato il PUC entro il 30 aprile 2018 e del restante restante 70% in caso di mancata adozione entro il 30 aprile 2019. Sottolineando l'importanza per i Comuni delle previsioni oggetto del provvedimento e l'imminenza dello scadere del termine attualmente vigente ai sensi di legge, si auspica che il disegno di legge, esaminato ed approvato dalla IV Commissione consiliare, competente per l'esame di merito, possa ottenere il consenso dell'Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere De Vincenzi L.)

Oggetto del presente disegno di legge sono le disposizioni, stralciate dal testo di legge Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017, relative all'introduzione di modifiche alla l.r. n. 36/1997 (legge urbanistica regionale), alla l.r. n. 13/2014 (T.U. normative regionali in materia di paesaggio) e alla l.r. n. 31/1990 (Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti Urbanistici).

Nello specifico, le modifiche sono inerenti allo slittamento al 31 dicembre 2020 dell'attuale termine, fissato al 30 aprile 2017, per l'adozione del PUC, all'adeguamento a tale termine della normativa regionale in materia di paesaggio e, infine, alla norma transitoria in deroga alle disposizioni relative alla formazione dei PUC che conferma l'erogazione della prima rata del contributo ai comuni anche senza l'adozione e trasmissione in

Regione del PUC.

Motivazione principale di tali modifiche alle norme attuali è da rintracciare nell'esigenza di venire incontro alle difficoltà che i Comuni riscontrano nell'adottare i propri strumenti di pianificazione urbanistica.

Il Gruppo PD non è contrario per principio ad una proroga e condivide l'intento che sta alla base di questo provvedimento, utile al territorio per dare 'respiro' ai Comuni e consentire loro di concretizzare l'attività di pianificazione urbanistica.

Tuttavia, il Partito Democratico avrebbe ritenuto corretto fissare i termini di adozione del PUC entro i sei mesi precedenti alla scadenza naturale di questa legislatura e, quindi, al 31 dicembre 2019, consentendo, in tal modo, a questa amministrazione la verifica della bontà di tale proroga in termini di efficacia per il territorio. Inoltre, un arco di tempo più ristretto funzionerebbe da vero stimolo per le amministrazioni locali a far meglio in tema di governo del territorio, offrendo, contemporaneamente, l'opportunità di promuovere strumenti utili a dare slancio all'economia e all'occupazione.

Per quanto esposto, il Gruppo PD presenterà, nel corso dei lavori del Consiglio, un emendamento finalizzato a fissare i termini di adozione del PUC al 31 dicembre 2019.

Relazione di minoranza (Consigliere Pastorino G.B.)

Come più volte affermato durante le sedute di Commissione, come Rete a Sinistra, troviamo le prescrizioni de ddl 134 assolutamente incoerenti e non comprensibili.

Pur valutando, come più volte abbiamo affermato, che esiste un problema di merito, cioè quella di una forma di ausilio, nei confronti dei comuni interessati, non ci convince assolutamente un allungamento dei termini di oltre 44 mesi.

Infatti il termine 31 dicembre 2020, non appare compatibile con il raggiungimento di un obiettivo vero che si pone questa Giunta, la cui fine naturale sarebbe quella del 30 giugno 2020.

Se vogliamo aiutare i comuni, oltre ad una deroga necessaria è, a nostro giudizio, indispensabile fissare un termine precedente alla fine della legislatura, anzi un termine che preveda poi un monitoraggio dei risultati conseguiti, valutati da questa Giunta in carica. Per questo abbiamo proposto in Commissione la data del 31 dicembre 2019.

Relazione di minoranza (Consigliere Pisani G.)

Il disegno di legge oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea va a intervenire su vari articoli di leggi regionali, che riguardano norme urbanistiche. In particolare esso interviene sull'articolo 47 bis della l.r. 36/1997 (Legge urbanistica regionale), modifica a sua volta introdotta dalla Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)).

Questo articolo, il 47bis, al comma 2 prevede: "Ove i comuni non adottino il PUC entro il 30 aprile 2017 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)". L'articolo 15 obbliga i comuni aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale a non poter più rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia.

Dato che molti comuni liguri hanno gran parte del loro territorio ricadente sotto il vincolo, al fine di evitare questo possibile immobilismo da parte delle amministrazioni inadempienti, il D.D.L. 134 proroga tale termine ultimo attualmente del 30 aprile 2017, sostituendolo con il 31 dicembre 2020.

Nella valutazione di questa proposta va sicuramente ricordato che ad oggi solo 1 comune su 3 in Liguria è riuscito ad approvare un PUC. In dettaglio tra i 67 comuni che compongono la provincia di Genova solo 23, pari al 34%, hanno un PUC approvato, mentre tra i 69 comuni della provincia di Savona tale percentuale scende al 28%, con solo 20 comuni su 69. La situazione migliora di poco in quella di La Spezia, dove si arriva al 40% con 13 comuni su 32, per poi scendere nuovamente con il 25% della provincia di Imperia con 17 comuni su 67. Per non parlare di quei comuni, che non solo non hanno ancora adottato un PUC, ma hanno addirittura uno strumento urbanistico generale con più di 10 anni, senza disciplina paesistica e che dal 30 aprile 2017 non potranno rilasciare autorizzazioni paesaggistiche.

Questi dati dimostrano che le motivazioni di tali ritardi non possono che avere molteplici cause, non sempre imputabili alla sola volontà dei comuni. Però, pur concordando sulla necessità di una proroga anche alla luce dei dati sopraindicati reputiamo che questa norma, come presentata dal proponente, potesse essere migliorata e abbiamo presentato alcuni emendamenti, per individuare comunque tempi certi per l'adozione

del PUC, affinché lo scopo della legge non fosse solo quello di rimandare una scadenza, ma quello di dotare quanto prima tutti i comuni liguri degli strumenti idonei.

Il nostro intento pur venendo incontro ai comuni inadempienti era ed è quello di non continuare a dare proroghe ad oltranza e fine a se stesse, poiché reputiamo questa consuetudine devastante sulla vita di una norma, rendendo anche ottime leggi, ambiziose e all'avanguardia negli obiettivi, totalmente inefficienti e inutili, poiché nella tranquillità che le scadenze verranno spostate, le norme vengono sistematicamente disattese.

Oggi reputiamo sia doveroso tornare a considerare le scadenze solo come obblighi e di conseguenza a concentrare i nostri sforzi sia sulla semplificazione dei percorsi sia nella fase di costruzione delle leggi, al fine di renderle realmente perseguibili nei tempi prestabiliti.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2014, n. 8.

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 è pubblicata nel B.U. 23 maggio 1990, n. 11.

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2017 N. 2

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento degli articoli 3 bis e 3 ter nella legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità))

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 7/2012, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 3 bis

(Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.
2. La Regione promuove, altresì, iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale allargato una specifica preparazione, anche ai fini dell'attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.

Articolo 3 ter

(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente)

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminali di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, con le medesime modalità possono essere, altresì, promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.”.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 7/2012)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/2012, è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

(Iniziative dirette della Regione)

1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti e speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.
2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.
3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.”.

Articolo 3

(Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2012)

1. L'articolo 8 della l.r. 7/2012, è abrogato.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 7/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera i), del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 08 FEBBRAIO 2017 N. 2

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo, Luigi De Vincenzi, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Juri Michelucci e Raffaella Paita in data 21 gennaio 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 57;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 21 gennaio 2016;*
- c) *la I Commissione, consiliare nella seduta del 23 gennaio 2017, non ne ha concluso l'esame nei termini per l'iscrizione in Aula e non ha richiesto una proroga del tempo a disposizione per concludere i propri lavori ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Regolamento interno;*
- d) *è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2017;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 02 marzo 2017.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 è pubblicata nel B.U. 7 marzo 2012, n. 3;*
- *la legge 8 luglio 1986, n. 349 è pubblicata nella G.U. 15 luglio 1986, n. 162, S.O..*

Nota all'articolo 3

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O..

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2017 N. 3**Modifica alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).**

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità))

1. L'articolo 19 della l.r. 7/2012, è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

(Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia)

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che

dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'Ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio ligure, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.
4. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 08 FEBBRAIO 2017 N. 3

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Fabio Tosi, Francesco Battistini, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Gabriele Pisani e Alice Salvatore in data 15 febbraio 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 68;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 17 febbraio 2016;*
- c) *la I Commissione, consiliare nella seduta del 23 gennaio 2017, non ne ha concluso l'esame nei termini per l'iscrizione in Aula e non ha richiesto una proroga del tempo a disposizione per concludere i propri lavori ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Regolamento interno;*
- d) *è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2017;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 02 marzo 2017.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 è pubblicata nel B.U. 7 marzo 2012, n. 3.*
-

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 2 depositato il 10 gennaio 2017

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica, con sede a Genova, piazza De Ferrari, 1, per la declaratoria della illegittimità costituzionale;

Giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 29 dicembre 2016, dell'art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 9 novembre 2016

Premessa di fatto

In data 9 novembre 2016, sul n. 20 del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, è stata pubblicata la legge regionale 2 novembre 2016, n. 26, intitolata «Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018».

Tale legge e, in particolare, la disposizione indicata in epigrafe viola, come si dirà, l'obbligo costituzionale di copertura delle spese previsto dall'art. 81, comma 3, Cost.: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinché ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

Motivi di diritto

1. L'art. 6 della legge regionale indicata in epigrafe prevede l'applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione pari ad euro 3.509.506,73=, riferita alla Missione n. 20: «Fondi e accantonamenti» - Programma 2: «Fondo crediti di dubbia esigibilità», impiegata per incrementare l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2016, come indicato nella nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione 2016- 2018 (pag. 74 degli allegati al bilancio/pag. 102 del B.U.R.L.).

La suddetta quota di avanzo libero è stata tuttavia impropriamente determinata perché il risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 risulta negativo essendo pari ad euro - 254.607.931,79= (v. il «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» al 31 dicembre 2015 di cui a pag. 36 degli allegati al bilancio/pag. 64 del B.U.R.L.).

A tale proposito si ricorda che l'art. 42, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» -, prevede che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

Più precisamente, l'anzidetta quota «libera» di euro 3.509.506,73= - invero, come s'è detto, inesistente, stante il risultato di amministrazione negativo -, è stata fittiziamente creata e (solo) contabilmente ricavata per detrazione dal maggior importo di euro 117.666.638,03= indicato, quale disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto, nella citata Nota integrativa (pag. 72 degli allegati al bilancio/pag. 100 del B.U.R.L.).

Ed infatti, il risultato negativo di amministrazione della Regione Liguria - euro 254.607.931,79= - corrisponde esattamente alla somma dell'importo residuo del disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto - pari ad euro 114.157.131,30=, risultante dalla sottrazione dall'importo originario di euro 117.666.638,03= della somma di euro 3.509.506,73= - e degli importi delle ulteriori componenti negative

- euro 140.450.800,49= - (euro 114.157.131,30= + euro 140.450.800,49= = euro 254.607.931,79=.

2. Inoltre, se è vero che le Regioni hanno la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata» dopo l'approvazione del rendiconto per finanziare lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, sulla base di quanto al riguardo previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo n. 118/2011), è tuttavia altrettanto vero che la Regione Liguria non ha dimostrato né l'esistenza né l'ammontare delle risorse svincolate dopo l'approvazione del rendiconto e, come tali, disponibili per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità: tanto più che la consistenza di questo al 31 dicembre 2015 è stata aumentata rispetto a quella esistente al 1° gennaio 2015 in correlazione all'accantonamento al Fondo di una ulteriore somma di euro 3 milioni corrispondente all'emissione di ruoli coattivi in materia di tassa automobilistica per l'importo complessivo di euro 38 milioni (v. Nota integrativa citata, pag. 74 degli allegati al bilancio/pag. 102 del B.U.R.L.)
3. Da tanto consegue che la disposizione di cui all'art. 6 della legge regionale Liguria n. 26/2016 si pone in contrasto con il precetto e l'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione nella misura in cui, da un lato, prevede una variazione in aumento dell'avanzo di amministrazione, specificamente destinata all'incremento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui non corrisponde in realtà un correlato risultato positivo di amministrazione; e, dall'altro, finanzia lo stanziamento del suddetto Fondo - il cui importo è stato pure adeguato in aumento - senza dare evidenza contabile delle risorse economiche svincolate dopo l'approvazione del rendiconto e, come tali, a quel fine disponibili.

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per il motivo sopra indicato ed illustrato, l'art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 9 novembre 2016, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 29 dicembre 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 29 dicembre 2016, della determinazione di impugnare la legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata - e dei relativi allegati - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 9 novembre 2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosiegua i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 6 gennaio 2017

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Leonello Mariani